



Città di Sala Consilina

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

ORDINANZA n. 16

ANNO 2019

OGGETTO: prolungamento al 1° ottobre 2019 dei festeggiamenti per il Santo Patrono e del divieto vendita per asporto bevande in bottiglia.

PREMESSO che il comitato promotore dei festeggiamenti religiosi e civili ne ha comunicato il prolungamento al giorno 1 ottobre 2019, richiedendo nel contempo l'adozione dei dovuti provvedimenti amministrativi autorizzatori;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 25 settembre 2019 che disciplina circolazione stradale nelle aree cittadine interessate dai festeggiamenti in onore del santo Patrono;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 25 settembre 2019 che dispone il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglia e lattina dalle ore 17 del 30 settembre fino alla chiusura degli esercizi pubblici operanti nelle aree ivi dettagliatamente elencate;

RITENUTO di estendere la validità dei due provvedimenti fino al giorno 1 ottobre 2019, al fine di consentire lo svolgimento dei festeggiamenti, come rappresentato dal comitato promotore S.Michele;

ORDINA

1. **le disposizioni previste ai punti E) ed F)** (fino al capoverso "A discrezione del personale della Polizia Municipale impegnato nella manifestazione potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della festa in onore del Santo Patrono") **dell'Ordinanza Sindacale n. 14 del 25/09/2019 sono valide anche per il giorno 1 ottobre 2019 ;**

2. **le disposizioni previste dall'Ordinanza Sindacale n. 15 del 25 settembre 2019 sono integralmente valide anche per il giorno 1 ottobre 2019 , confermandone la piena vigenza per il giorno 30 settembre.**

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 , del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 495/92.

È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza e a tutti gli operatori di Polizia Stradale, preposti alla disciplina del traffico, di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 (quindici) e la trasmissione al locale Comando di Polizia Locale e alle forze di Polizia, che sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nel presente atto.

dalla Residenza Municipale, il 28 settembre 2019



Il Sindaco
Francesco Cavallone